



ASSICURAZIONE PER PERDITE PECUNIARIE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO DENOMINATO "GRV-IT-PL-09-2023 PLUS"

Compagnia di assicurazione: Greenval Insurance DAC
Stato Membro di registrazione: Irlanda
Compagnia operante in Italia in libera prestazione di servizi
Autorizzazione in Italia n.: II.01318

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Informazioni più complete sul presente prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di Assicurazione è?

Il Prodotto denominato "GRV-IT-PL-09-2023 PLUS" copre le perdite pecuniarie che l'Assicurato, o un suo diretto dipendente [Nota: la frase in giallo non è presente nel testo], subiscono in conseguenza di spese legate a un incidente avvenuto o guasto della vettura, per effetto di eventi derivanti dall'utilizzo del veicolo.



Cosa è assicurato?

L'Assicurazione copre:

- ✓ Trasporto dell'Assicurato per tornare alla propria residenza qualora sia avvenuto sinistro e/o guasto;
- ✓ Alloggio temporaneo qualora il sinistro e/o guasto siano avvenuti in ore notturne;
- ✓ Indennizzo di trasporto per continuare il proprio viaggio;
- ✓ Indennizzo di trasporto per tornare alla propria abitazione se le riparazioni necessarie conseguenti a sinistro e/o guasto durino più di un giorno lavorativo e non sia disponibile vettura sostitutiva;
- ✓ Indennizzo di trasporto per recuperare la vettura presso la struttura riparativa qualora le riparazioni durino più di un giorno lavorativo.



Cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non copre:

- ✗ Qualunque costo sostenuto che non sia direttamente conseguenza di sinistro e/o guasto;
- ✗ Il conducente (i) non abilitato alla guida del veicolo utilizzato, (ii) che usa la vettura in difformità da immatricolazione o per una destinazione o un uso diversi da quelli indicate sulla carta di circolazione, oppure (iii) nel caso non sia coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA;
- ✗ La violazione degli Artt. 187 e 189, comma 1, del Codice della Strada;
- ✗ Fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove;
- ✗ Le violazioni degli articoli 8, 10, 14, 62, 164, 179 del Codice della Strada;
- ✗ la materia fiscale e amministrativa;
- ✗ Gli atti di terrorismo.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura Perdite pecuniarie prevede i seguenti limiti e massimali differenti a seconda della combinazione sottoscritta:

- ! Biglietti aerei: Euro 250.00 / Euro 700.00 se guasto e/o sinistro sono avvenuti in Italia – Euro 300.00 / Euro 700.00 se il guasto e/o sinistro siano avvenuti in Europa fuori da suolo Italiano.
- ! Car Sharing Fee: Euro 150.00 se guasto e/o sinistro sono avvenuti in Italia – Euro 300.00 se il guasto e/o sinistro siano avvenuti in Europa fuori da suolo Italiano
- ! Taxi, treno, hotel: Euro 250.00/ Euro 500.00 se guasto e/o sinistro sono avvenuti in Italia – Euro 300.00/ Euro 500.00 se il guasto e/o sinistro siano avvenuti in Europa fuori da suolo Italiano



Ci sono limiti di copertura?

La copertura Perdite pecuniarie prevede i seguenti limiti e massimali differenti a seconda della combinazione sottoscritta:

- ! Indennizzo di trasporto per proseguire il proprio viaggio: Euro 150.00 se guasto e/o sinistro sono avvenuti in Italia – Euro 300.00 se il guasto e/o sinistro siano avvenuti in Europa fuori da territorio Italiano
- ! Indennizzo di trasporto per tornare alla propria abitazione: Euro 100.00 se guasto e/o sinistro sono avvenuti in Italia – Euro 150.00 se il sinistro e/o guasto sono avvenuti in Italia in suolo Autostradale – Euro 516.46 se il guasto e/o sinistro siano avvenuti in Europa fuori da suolo Italiano
- ! Indennizzo di trasporto per recuperare la propria vettura: Euro 100.00 se guasto e/o sinistro sono avvenuti in Italia – Euro 500.00 se il guasto e/o sinistro siano avvenuti in Europa fuori da suolo Italiano.



Dove vale la copertura?

Le coperture relative alle perdite pecuniarie valgono in tutta Europa.



Che obblighi ho?

All'inizio del Contratto:

- L'Assicurato deve comunicare alla Compagnia l'esistenza e le successive stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In corso di Contratto:

- Regolarizzazione dei documenti necessari alla gestione del caso assicurativo;
- Pagamento degli oneri fiscali che si presentano nel corso o a fine della causa.

In caso di Sinistro:

- L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi caso assicurativo indicato nelle Condizioni di Assicurazione nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso, deve far pervenire alla Direzione Generale della Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
- Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a (i) informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; (ii) fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
- L'Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Broker nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia.
- L'Assicurato deve dare avviso immediato al Broker dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore dove l'importo dovuto è calcolato per i mesi di copertura effettiva secondo la regola del pro rata. Se il Contraente non paga il Premio alla firma contratto, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo al primo effetto di Polizza o della rata di scadenza fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme restando le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. I Premi devono essere pagati presso la sede della Compagnia o presso il Broker cui è affidata la Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato corrisposto nei termini previsti, altrimenti la copertura ha effetto dalle ore 24.00 della data di pagamento, ferme restando le scadenze della Polizza. Il contratto ha durata pattuita nella Polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di due anni, ai sensi dell'Art 1899 del Codice Civile.



Come posso disdire la Polizza?

Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata.